

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 2
a iniziativa del Consigliere Mangialardi
presentata in data 31 ottobre 2025

MISURE REGIONALI PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E
LA SOLUZIONE DEI FENOMENI DI SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione persegue l'obiettivo di prevenire, contrastare e definire soluzioni alle crisi da sovraindebitamento.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove e realizza azioni dirette a:

- a) sostenere campagne d'informazione e sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro e sull'accesso consapevole al credito;
- b) favorire la composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- c) promuovere e sostenere l'attivazione di sportelli di preistruttoria e forme di agevolazione e assistenza gratuita per l'accesso ai servizi degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento, di cui all'articolo 2, operanti nelle Marche;
- d) favorire il reinserimento sociale e occupazionale delle persone interessate da crisi da sovraindebitamento, a seguito della sua composizione.

3. Gli interventi di questa legge sono realizzati, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale, nel rispetto delle norme poste a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali quale garanzia del patrimonio informativo individuale del singolo cittadino.

Art. 2
(Accordi con organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento per le Marche)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione promuove accordi con gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti nelle Marche o con i soggetti che li hanno costituiti.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono essere finalizzati anche alla operatività di sportelli di preistruttoria, agevolazioni e assistenza gratuita nei confronti di soggetti in particolari condizioni di criticità.

Art. 3
(Interventi di promozione e supporto)

1. La Regione, anche in accordo con gli organismi preposti, promuove e sostiene le azioni di promozione delle iniziative previste da questa legge e delle altre misure dirette a prevenire e

ad affrontare le crisi da sovraindebitamento purché con essa compatibili.

2. La Regione svolge, anche attraverso accordi con altri qualificati organismi pubblici e privati, funzioni di assistenza tecnico-progettuale nei confronti degli enti locali che, in forma singola o associata, sviluppino iniziative coerenti con le finalità di questa legge.

3. La Regione promuove e sostiene accordi con istituti di credito per favorire il reinserimento sociale e occupazionale delle persone interessate da crisi da sovraindebitamento.

Art. 4

(Programmazione)

1. La Giunta regionale approva annualmente, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, il programma di attività comprensivo delle misure di supporto e promozione di cui all'articolo 3.

Art. 5

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge, trasmette al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'annualità 2026 la spesa di euro 200.000,00 a carico della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Alla copertura degli oneri indicati al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.